

Uno dei temi principali di questo convegno è il rapporto fra “*notificazione e amministrazione digitale*”.

Ritengo che il perno di questo rapporto si incarni sostanzialmente nell’art. 48 del Codice dell’Amministrazione digitale, specie a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 235 del 2010 che ribaltano la precedente impostazione della norma, rendendola comunque applicabile, salvo che la legge disponga diversamente.

L’art. 48 del CAD, nell’equiparare la trasmissione via posta elettronica certificata alla notifica postale, introduce uno scenario per molti versi tanto inesplorato quanto inaspettato nel campo della notificazione così come l’abbiamo conosciuto fino ad ora.

Tutto il sapiente equilibrio costruito dal legislatore in particolar modo attraverso le norme del codice di procedura civile allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco fra notificante e destinatario, il rapporto dialettico fra conoscenza effettiva e conoscenza legale, con tutte le sue evoluzioni e circonvoluzioni giurisprudenziali, i diversi soggetti notificatori, l’ufficiale giudiziario in primis, ma poi messo comunale, messo speciale, messo del giudice di pace e via dicendo, il loro ruolo di garanti dell’imparzialità del procedimento di notificazione/comunicazione, tutto ciò viene in una certa misura stravolto attraverso le poche righe della norma citata.

Non più elencazione gerarchica di luoghi e consegnatari legittimati, ogni sorta di procedure, incombenze, espedienti concepiti per garantire il prodursi della comunicazione e proteggere tanto il diritto alla difesa quanto l’efficacia dell’azione amministrativa.

Il procedimento notificatorio pare ridursi ora a poco più di un meccanismo; due indirizzi di posta elettronica certificata, di per sé in grado di identificare in modo univoco mittente e destinatario, un sistema di crittografia che garantisce l’immodificabilità del contenuto della comunicazione, infine la disponibilità di una ricevuta di invio e di consegna ed il gioco è fatto.

Subito una considerazione viene alla mente: che ne è del soggetto notificatore, più o meno specializzato, più o meno sofisticato?

La sua presenza ha ancora un senso, un ruolo da giocare in un quadro operativo così diverso e almeno in apparenza semplificato?

E soprattutto: la neutralità del procedimento, prima garantita da un lato dal rispetto della procedura e dall'altro dalla presenza di un soggetto terzo, il notificatore, non è forse divenuta implicita nella modalità stessa della trasmissione?

Non più un soggetto umano unito al sapiente equilibrio delle norme, quanto il sistema stesso garantisce la spedizione, l'identità del notificante e quella del destinatario, il momento esatto al minuto secondo in cui il documento giunge nella disponibilità del suo destinatario ed infine l'integrità dell'atto.

In un quadro operativo di questo genere, tralasciando le peraltro più che ragionevoli obiezioni che vanno avanzate sulla possibilità attuale di generalizzare tale sistema di trasmissione a tutti i cittadini, che spazio rimane, se rimane, al soggetto notificatore, che non sia per l'appunto quello residuale, anche se quantitativamente ancora per molto tempo rilevante, della notifica sul territorio?

Ha inoltre ancora un senso la relata di notificazione, come sembra voler indicare l'introduzione dell'art. 149 bis nel codice di procedura civile, peraltro inserito nel contesto ben distinto del processo civile, oppure l'immediatezza e l'automazione del processo informatico di comunicazione fra pubblica amministrazione da una parte e destinatario dall'altra la rende sostanzialmente superflua?

Terzo interrogativo; perché richiamare nel testo dell'art. 48 la notificazione per mezzo della posta e non semplicemente la notificazione tout court?

Una volta entrati nella dimensione del mondo informatico le vecchie categorie "notifica a mezzo posta", "notifica a mani" non sembrano avere più ragione d'essere.

Il richiamo dell'art. 48 CAD alla notifica postale è quindi da considerarsi una sorta di retaggio mentale del "mondo antico" oppure è una scelta voluta che di conseguenza trascina necessariamente con sé delle considerazioni sulla competenza?

Ovvero, se richiamiamo la notifica postale, e quindi in primis la legge 890 del 1982, dovremo tenere in considerazione gli artt. 12 e 14 che stabiliscono dei limiti alla sua applicabilità sia per soggetto che per materia.

E inoltre, dovremo includere nel richiamo generico alla notifica postale anche altre forme di notificazioni, ad esempio quelle previste dall'art. 1, co. 161 della finanziaria 2007, che equiparano la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a notificazione.

L'impressione è che il legislatore abbia affrontato la materia con una sorta di timidezza, forse comprensibile data la novità dell'approccio, che va però al più presto superata affrontando in modo deciso e organico la complessità del mondo della notificazione con tutte le sue arcaiche, verrebbe da dire feudali, distinzioni per materia, soggetto, tipologia.

Teniamo presente che il DPCM 22 luglio 2011, emesso in attuazione dell'art. 5 del CAD, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengano esclusivamente in via telematica, pertanto salve ulteriori mille proroghe il futuro è già qui e richiede una disciplina organica e coerente.

Sono questi alcuni degli interrogativi che si pongono agli operatori della notificazione nel prossimo futuro. Dalle risposte che riceveranno dipende in larga parte il futuro della figura del messo comunale per come lo conosciamo.

**Durì Francesco**

*Resp. Uff. Notifiche Comune di Udine*